

**DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 5**

N. 993/AV5 DEL 07/08/2018

Oggetto: Autorizzazione benefici ex art.33 della L. 104/92 e s.m.i, all'Assistente Amministrativo (Cat. C) a tempo indeterminato, G.M. (matricola n. 16511).

**IL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 5**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

- D E T E R M I N A -

1. Per le motivazioni esposte nel documento istruttorio, di autorizzare la dipendente a tempo indeterminato G.M. (matricola n. 16511), in qualità di Assistente Amministrativo presso questa Area Vasta n. 5, a fruire, ai sensi dell'art. 33, comma 3, della Legge n. 104/92 e s.m.i., di giorni 3 (tre) di permesso mensile retribuito per prestare assistenza al cognato E.C., persona disabile in condizioni di gravità in stato vegetativo persistente;
2. di precisare che la dipendente G.M. è autorizzata alla fruizione dei benefici di cui sopra sino al 31.08.2018, e comunque, sino a quando non interverranno variazioni rispetto alla situazione certificata e che le stesse dovranno essere comunicate tempestivamente a questa U.O.;
3. di precisare altresì, che detti permessi, da considerare distinti ed aggiuntivi ai permessi previsti nei primi tre commi dell'art. 21 del CCNL per il Comparto Sanità 1994/97, non possono essere cumulati con quelli dei mesi successivi, sono computati ai fini dell'anzianità di servizio e non riducono le ferie;
4. di dare atto, inoltre, che ai sensi della normativa vigente sulla privacy la documentazione relativa all'istruttoria è conservata presso l'U.O. proponente;
5. di dare atto che la determina non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio 2018 ;
6. di dichiarare il presente atto efficace dal giorno della pubblicazione all'albo informatico di questa Area Vasta;
7. di trasmettere la presente determina al Direttore dell'Area Vasta n. 5 e, per Suo tramite, copia al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
8. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i..

**IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE
(Dr.Silvio Maria Liberati)**

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

□ **Normativa di riferimento:**

- artt. 1, 3, 4 e 33 Legge 104/92 e s.m.i.;
- artt. 19 e 20 Legge 53/2000 e s.m.i.
- D.Lgs. n. 151/2001;
- CCNL dell'1.9.1995, art. 21;
- art. 17 comma 23 Legge 102/09;
- art. 24 Legge 183/2010;
- D.Lgs. n. 119 del 18 luglio 2011;
- Circolare INPS n. 155 del 3 dicembre 2010 punto 3;
- Dip. Funzione Pubblica Circolare n. 13 del 6 dicembre 2010 paragrafo 5, lett. A.

□ **Motivazione:**

Con istanza prot.n. 46941 del 20.06.2017, la dipendente G.M. (matricola n. 16511), dipendente a tempo indeterminato, in qualità di Assistente Amministrativo (Cat. C) presso questa Area Vasta n. 5, ha chiesto, ai sensi dell'art. 33 della Legge 5.2.1992, n. 104 e s.m.i., di essere autorizzata a fruire di permessi mensili retribuiti, per prestare assistenza al proprio cognato E.C. nato ad Ascoli Piceno il 02.09.1961, persona disabile in situazione di gravità;

La Legge 27.10.1993, n. 423, di conversione del D.L. 27.8.1993, n. 324, all'art. 2, comma ter, ha stabilito quanto appresso: "al 3° comma dell'art. 33 della Legge 5.2.1992, n. 104, le parole "*hanno diritto a tre giorni di permesso mensile*" devono interpretarsi nel senso che il permesso mensile deve, essere, comunque retribuito";

Con l'articolo 24 della sopra citata Legge 183/2010 ha ridefinito la platea degli aventi diritto, modificando l'articolo 33 della Legge 104/1992, sono state introdotte alcune nuove disposizioni circa i permessi retribuiti a favore dei dipendenti che assistono familiari con grave disabilità;

In base alla nuova normativa viene previsto che abbiano diritto ai permessi retribuiti per assistenza di un soggetto in situazione di grave disabilità:

- il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado (non più il terzo come nella disciplina previgente), ossia genitori, figli, nonni, fratelli, sorelle nipoti ecc. ecc.;

solamente in caso di particolari condizioni le agevolazioni potranno essere estese ai parenti e affini di 3° grado;

- le eccezioni per cui il citato articolo 24 della Legge 183/2010 prevede l'estensione del diritto sono rappresentate dai casi in cui le categorie di soggetti (legittimati) sopra menzionati a) abbiano compiuto il 65esimo anno di età; b) siano affetti da patologie invalidanti; c) siano deceduti o mancanti (ad esempio situazioni di divorzio, separazione legale, abbandono, purchè certificate dall'autorità giudiziaria o altra pubblica autorità).

Per quanto riguarda le modalità di concessione del beneficio in argomento e la relativa disciplina del trattamento giuridico-economico, si chiarisce che detti permessi, da considerare distinti ed aggiuntivi ai permessi previsti nei primi tre commi dell'art. 21 del CCNL per il Comparto Sanità 1994/97, non

possono essere cumulati con quelli dei mesi successivi, sono computati ai fini dell'anzianità di servizio e non riducono le ferie;

Preso atto della documentazione prodotta dalla suddetta dipendente, si accerta che il familiare risulta essere *affine di II° grado*, per il quale è stato chiesto la fruizione di permessi di cui all'oggetto ed è stato riconosciuto dalla Commissione Medica competente della ASUR Area Vasta 3 di Macerata con verbale, nella seduta del 30.01.2018: "*Soggetto in situazioni di handicap in condizioni di gravità. Revisione: Agosto 2018* e che attualmente *risulta ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati*;

Con la predetta documentazione, la suddetta dipendente ha allegato la certificazione medica in cui si evince lo stato vegetativo persistente del proprio familiare;

Il Decreto Legislativo 119 del 18 Luglio 2011 ha introdotto la possibilità di usufruire dei permessi anche se la persona disabile da assistere è ricoverata a tempo pieno quando la presenza del familiare che presta assistenza, sia richiesta dai sanitari.

L'INPS inoltre, con la circolare n. 155 del 3 dicembre 2010 punto 3, e il Dipartimento della Funzione Pubblica con la circolare n. 13 del 6 dicembre 2010 paragrafo 5, lett. A., recepisce, tra l'altro, una delle eccezioni al presupposto del ricovero a tempo pieno come segue: "*Ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine*";

Si ritiene, pertanto, che la dipendente G.M. trovasi nelle condizioni di poter essere autorizzata ad usufruire dei benefici di cui alla Legge sopra richiamata, nella modalità di tre giorni al mese sino al 31.08.2018 e comunque, sino a quando non interverranno variazioni rispetto alla situazione certificata e che le stesse dovranno essere comunicate tempestivamente a questa U.O.;

Per quanto sopra esposto e motivato,

SI PROPONE

1. Per le motivazioni di cui in premessa, di autorizzare la dipendente a tempo indeterminato G.M. (matricola n. 16511), in qualità di Assistente Amministrativo (cat. C) presso questa Area Vasta n. 5, a fruire, ai sensi dell'art. 33, comma 3, della Legge n. 104/92 e s.m.i., di giorni 3 (tre) di permesso mensile retribuito per prestare assistenza al cognato E.C., persona disabile in condizioni di gravità in stato vegetativo persistente ;
2. di precisare che la dipendente G.M. è autorizzata alla fruizione dei benefici di cui sopra sino al 31.08.2018, e comunque, sino a quando non interverranno variazioni rispetto alla situazione certificata e che le stesse dovranno essere comunicate tempestivamente a questa U.O.;
3. di precisare altresì, che detti permessi, da considerare distinti ed aggiuntivi ai permessi previsti nei primi tre commi dell'art. 21 del CCNL per il Comparto Sanità 1994/97, non possono essere cumulati con quelli dei mesi successivi, sono computati ai fini dell'anzianità di servizio e non riducono le ferie;
4. di dare atto, inoltre, che ai sensi della normativa vigente sulla privacy la documentazione relativa all'istruttoria è conservata presso l'U.O. proponente;
5. di dare atto che la determina non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio 2018 ;
6. di dichiarare il presente atto efficace dal giorno della pubblicazione all'albo informatico di questa Area Vasta;
7. di trasmettere la presente determina al Direttore dell'Area Vasta n. 5 e, per Suo tramite, copia al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

8. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i..

**P.O. Settore Giuridico e
controversie inerenti il rapporto di lavoro**
Dr. Francesco Tomassetti

Visto:

**Il Dirigente f.f.
U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie
(Dr. Cesare Milani)**

- ALLEGATI -

La presente determina consta di n. 3 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.